

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 47 DEL 24/11/2004 - 23**

Modifiche al D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. recante «Legge regionale 39/1990 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina».

Art. 1

Alla fine del comma 1 dell' articolo 6 del D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. è aggiunto il seguente periodo:

«Il microchip, conforme allo standard europeo ISO 11784 o ISO 11785, può essere fornito dai servizi veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari o dai veterinari libero-professionisti».

Art. 2

Il comma 3 dell'articolo 7 del D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. è abrogato.

Art. 3

L'articolo 8 del D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Cattura dei cani vaganti)

1. I cani vaganti catturati devono essere ricoverati nel reparto contumacia delle strutture di cui all'articolo 9 della legge regionale 39/1990 ubicate nell' ambito dell' Azienda Sanitaria sul cui territorio è avvenuta la cattura.

2. All'atto della cattura dei cani vaganti il cinovigile compila apposito modello di accalappiamento o consegna.

Copia di tale modello viene trasmessa al Comune sul cui territorio è avvenuta la cattura entro tre giorni dall'evento. Tale disposizione non si applica nel caso l'animale sia già stato riconsegnato al proprietario entro tre giorni dall'evento stesso.».

Art. 4

La lettera i) del comma 4 dell'articolo 9 del D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. è sostituita dalla seguente:

«i) locale destinato alla preparazione del cibo per gli animali, attrezzato per la conservazione refrigerata delle derrate fresche e/o cotte, per il deposito degli alimenti confezionati, nonché dotato di dispositivi per il lavaggio delle suppellettili utilizzate per la preparazione, cottura e somministrazione del cibo.».

Art. 5

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. è sostituita dalla seguente:

«c) pavimento, leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio, in idoneo materiale antiscivolo, lavabile, disinfettabile e con un idoneo dispositivo per l'evacuazione igienica delle deiezioni;».

Art. 6

L'articolo 11 del D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Requisiti del reparto di ricovero e custodia permanente)

1. Il reparto di ricovero e custodia permanente e a pagamento di cui al comma 4, lettera b) dell'articolo 9:

a) deve essere dimensionato secondo le previsioni di accoglimento degli animali;

b) deve essere dotato di box:

– con superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 10 mq., dei quali almeno 4 chiusi e coperti, con l'aggiunta di 8 mq. (con la medesima percentuale di chiusura e copertura) per ogni cane in

- più, per un massimo di 6 cani,
- in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da b) ad i),
- i cui cortili siano dotati di spazio con manto erboso, alberato con piante a chioma larga, e setti di divisione in rete metallica saldamente fissati al suolo;
- c) deve avere box riservabili al ricovero provvisorio (pensione) di animali di proprietà, anche in deroga al limite di cui al comma 1 dell'articolo 9;
- d) laddove la situazione climatica lo permette, fermo restando il rispetto della superficie a disposizione dei cani di cui al primo alinea della lettera b), può prescindere dall'ambiente chiuso dei box e dai requisiti richiesti per i box dalle lettere b), c), d), e), h e i) dell'articolo 10, comma 1, nella misura in cui gli animali ricoverati dispongono di singoli alloggiamenti (cucce) costruiti con idoneo materiale termoisolante lavabile e disinfettabile. Il cortile dei box deve essere dotato di manto erboso e alberato con piante a chioma larga, nonché avere setti di divisione in rete metallica saldamente fissati al suolo. Le predette unità di ricovero (cucce) devono essere posizionate su platea:
 - sopraelevata rispetto al piano del cortile di pertinenza,
 - con pavimento leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio, antisdrucchiolo, lavabile e disinfettabile, nonché dotato di idoneo dispositivo per l'evacuazione igienica delle deiezioni,
 - sufficientemente ampia oltre che protetta da copertura solida ed impermeabile per tutta la sua estensione.».

Art. 7

L'articolo 12 del D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Strutture di ricovero temporaneo dei gatti)

1. Alle strutture di ricovero temporaneo di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies, della legge regionale 39/1990 possono accedere:

- a) i gatti facenti parte delle colonie e quelli abbandonati che non vi fanno parte, necessitanti di assistenza per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti. La necessità di ricovero deve essere attestata dal veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari o dal veterinario libero-professionista incaricato dell'assistenza zoiatrica presso la struttura. Copia della relativa certificazione viene trasmessa con frequenza mensile al Comune interessato. La riammissione in colonia deve avvenire di norma alla presenza del referente della medesima;
- b) i gatti facenti parte delle colonie nel caso di grave pericolo di sopravvivenza delle stesse, con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 5 quinquies, della legge regionale 39/1990, sentiti i referenti delle stesse.

2. L'eventuale decesso degli animali nelle strutture di cui al comma 1, deve essere certificato dal veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari o dal veterinario libero-professionista incaricato dell'assistenza zoiatrica presso la struttura. Copia del certificato riportante l'indicazione della struttura presso la quale le spoglie sono state distrutte, deve essere trasmessa con cadenza mensile al Comune interessato.

Art. 8

L'articolo 13 del D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. è sostituito dal seguente:

«Art. 13

(Requisiti delle strutture di ricovero temporaneo dei gatti)

1. Allo scopo di garantire le cure agli animali le strutture di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies della legge regionale 39/1990, devono:

- a) avere i vani utilizzati per ospitare gli animali in degenza con superficie minima di 10 mq. finestrati e ventilabili, riscaldati ad una temperatura minima di 18° centigradi; ogni gatto deve avere a disposizione, in ogni caso, almeno 1 mq.;
 - b) essere dotate di locale per l'ambulatorio veterinario;
 - c) essere dotate, per gli animali in isolamento, di gabbie aventi dimensioni minime di metri 0,8 x 1 x 0,6, provviste di cassetta igienica ed abbeveratoio, nonché di divisorio mobile per la pulizia in assenza del gatto;
 - d) essere dotate di un locale o uno spazio adibito alla preparazione del cibo;
 - e) essere dotate di servizi igienici;
 - f) essere dotate di cella o frigo a pozzo per il deposito temporaneo degli animali morti, in attesa del loro smaltimento con modalità previste dalla vigente legislazione.
2. Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere un servizio di reperibilità veterinaria.».

Art. 9

Il comma 4 dell'articolo 16 del D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. è sostituito dal seguente:
«4. Le strutture esistenti devono adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 entro il 31 dicembre 2007.».

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY